

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 1467/09 REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 5185/04 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso n. 5185/2004 proposto da BELLI Renata,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Maria Brunetti e  
Maurizio Discepolo, presso il secondo elettivamente domiciliata  
in Roma, alla via Simone De Saint Bon n. 61;

contro

il COMUNE di FABRIANO, in persona del Sindaco pro-  
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Goretti e  
Fausto Buccellato, presso il secondo elettivamente domiciliato, in  
Roma, al viale Angelico n. 45;

per la riforma

della sentenza n. 94/2004 con la quale il Tribunale  
Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto: a) la  
domanda proposta dall'odierna appellata ai fini dell'accertamento  
dell'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato  
tra la ricorrente ed il Comune di Fabriano a far data dal  
10.12.1994, con ogni consequenziale statuizione, ivi compresi  
l'obbligo del Comune di Fabriano di riassumere la ricorrente e di  
corrisponderle tutte le differenze retributive previdenziali ed  
assistenziali spettanti; b) la domanda di condanna del Comune di

Fabriano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive previdenziali ed assistenziali spettanti dal raffronto fra quanto percepito e quanto era dovuto ai dipendenti del Comune di Fabriano, pari a £. 96.292.327, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fabriano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 giugno 2008, il Consigliere Francesco Caringella;

Uditi gli Avv.ti Erba per delega di Discepolo e Ramadori per delega di Buccellato;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 26 della legge n. 1034/1971 per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata;

Rilevato che la ricorrente è stata adibita, dal 10.12.1994 al 31.3.1997, presso la Pinacoteca comunale di Fabriano, in virtù di un contratto di appalto stipulato tra la s.r.l. coop. Vita Nova, al

servizio di pulizia e di custodia dei locali adibiti a Pinacoteca comunale;

Rilevato altresì che l'interessata assume di aver esercitato mansioni radicalmente diverse da quelle contrattualmente stabilite, avendo svolto, previo inserimento funzionale nella struttura organizzativa del Comune e con rapporto di subordinazione gerarchica, le funzioni di custodia dell'immobile, di controllo del pubblico, del monitor della sala comandi, delle opere d'arte, dell'impianto di allarme, delle uscite, delle temperature e del livello di umidità nelle sale espositive, nonché funzioni di contabile, cassiera, addetta alla biglietteria ed ai versamenti degli incassi, segretaria.

Rilavato che, sulla scorta di dette premesse, l'appellante chiede l'accertamento dell'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra essa ricorrente ed il Comune di Fabriano a far data dal 10.12.1994, con ogni conseguenziale statuizione, ivi compresi l'obbligo del Comune di Fabriano di riassumerla e di corrisponderle tutte le differenze retributive previdenziali ed assistenziali spettanti, deducendo a fondamento della sua pretesa la violazione della disciplina di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369; e, in subordine, chiede la condanna del Comune di Fabriano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., al pagamento in favore di essa ricorrente di tutte le differenze retributive previdenziali ed assistenziali spettanti dal raffronto fra

quanto percepito e quanto era dovuto ai dipendenti del Comune di Fabriano, pari a £. 96.292.327, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia,

Ritenuto, a confutazione della pretesa principale, che l'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, concernente il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione solo quando questa svolga attività essenzialmente imprenditoriale, non dissimile da quella degli imprenditori privati, e non anche quando l'Amministrazione, come nella specie (gestione di una pinacoteca-biblioteca comunale), agisca nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali;

Ritenuto peraltro, con riguardo alla domanda subordinata, che l'assunto sostenuto dalla ricorrente, in merito all'avvenuto svolgimento di mansioni totalmente estranee e radicalmente diverse da quelle stabilite dal contratto di appalto rep. N. 4608 del 7.5.1993, stipulato fra il Comune di Fabriano e la s.r.l. coop. Vita Nova, con connesso inserimento fattuale nell'organizzazione e nella struttura funzionale della Pinacoteca comunale, non risulta suffragato da un attendibile principio di prova;

Reputato, in particolare, che non risulta comprovata la surrogazione del Comune appellato alla cooperativa Vita Nova

nella scelta del personale da adibire al servizio e nella connessa gestione e retribuzione del personale medesimo, e che le funzioni espletate dall'appellate non risultano esorbitare all'ampio perimetro stabilito dall'art. 3 del disciplinare, ove si contempla, a compasso allargato, la pulizia dei locali in una con quant'altro possa necessitare per la gestione ottimale del servizio;

Reputato pertanto che l'appello non merita accoglimento mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 giugno 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Domenico LA MEDICA        | PRESIDENTE  |
| Marzio BRANCA             | CONSIGLIERE |
| Vito POLI                 | CONSIGLIERE |
| Francesco CARINGELLA Est. | CONSIGLIERE |
| Adolfo METRO              | CONSIGLIERE |

ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Caringella

f.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**12/03/09**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**IL DIRIGENTE**

**f.to Livia Patroni Griffi**